



protempore, elettivamente domiciliata in Roma Piazzale delle Province 11 (00162), presso lo studio dell'avv. Filiberto D'Urgolo che la rappresenta e difende, giusta delega in calce all'atto di appello. presente atto.

Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene - PolieCo, già istituito ex art.48 del D.lgs. n. 22/97 ed ora ex art. 234 del D.lgs. n. 152/2006, con sede in Roma, Piazza Santa Chiara n. 49, cod. fisc. e partita IVA 05119661006, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, dagli Avv.ti Tommaso Marvasi e Lucia Denza ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Roma, Via F. Paulucci de' Calboli n. 1

- Appellanti

## **CONTRO**

Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai, in persona del presidente e legale rappresentante, con sede in Roma, via Tomacelli, n. 132, c.f. 05451271000 e n. di iscrizione al R.E.A. di Roma REA 888272, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Damiano, dall'avv. Salvatore Lopreiato e dall'avv. prof. Gian Domenico Mosco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Cardelli, n. 4.

- Appellata e appellante incidentale

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8184/21 del Tribunale di Roma.

## CONCLUSIONI

Come da note scritte.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Covertec s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 8184/21 con cui il Tribunale di Roma, all'esito della sentenza non definitiva emessa su domande di CONAI, ha così statuito:

“Vista la sentenza non definitiva n.16149/2019, dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna la COVERTEC s.r.l. al pagamento in favore del Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai della somma di € 1.170.268,80, oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;

- fissa -ex art. 614 bis c.p.c.- in € 500,00 al mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la somma che la convenuta sarà tenuta a versare in favore del Conai per ogni mese di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di formalizzazione dell'adesione al Conai stesso;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
- rigetta la domanda proposta dalla COVERTEC s.r.l. avverso il consorzio Polieco;
- compensa tra le parti le spese di lite, comprese le spese di CTU, liquidate con separato decreto”.

A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:

- il Giudice di prime cure, pur vincolato da quanto deciso nella sentenza parziale circa l'adesione della appellante al Consorzio Conai ed ampiamente contestato dinanzi Codesta Corte d'Appello nell'instaurato giudizio di impugnazione alla stessa (R.G.

6142/19), avrebbe dovuto stabilire che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 237 comma 8 del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) così come modificato dal dlgs.116 del 3 settembre 2020, nonostante i calcoli effettuati dal CTU, nulla sarebbe dovuto dalla Società Covertec al Consorzio Nazionale anche per il periodo precedente, atteso che gli obblighi contributivi dell'appellante erano già stati assolti nei confronti di altro Consorzio (Polieco). In ogni caso, non avendo provveduto il Tribunale di Roma in prima istanza, come evidenziato anche nella pronuncia impugnata, ben potrebbe la Corte comunque modificarne le relative statuizioni laddove la stessa Giurisprudenza di legittimità, con la recente sentenza n.10067/2020, avrebbe affermato il principio per cui "... le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate in sede di impugnazione....". Ciò detto, tenuto conto del ius superveniens, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la insussistenza di alcuna obbligazione di pagamento di essa appellante a ripetere in favore del Consorzio, le somme già versate a suo tempo in favore di Polieco.

- Erroneamente il Primo Giudice avrebbe attribuito valore interruttivo della prescrizione ad una mera nota informativa del Conai alla Covertec del 25/07/2013 in cui lo stesso si limitava ad "invitare" l'appellante ad aderire al proprio Consorzio". Si sarebbe trattata di una mera lettera – invito del tutto generica e, dunque, non rientrante tra quegli atti destinati ad interrompere il decorso della prescrizione.
- Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudicante si sarebbe attenuto acriticamente ai calcoli effettuati dal Ctu, trascurando completamente le argomentazioni della appellante senza tenere quindi conto che il metodo statistico-

induttivo utilizzato dal CTU sarebbe inapplicabile per la quantificazione del presunto contributo dovuto a CONAI.

- Il Tribunale avrebbe errato nel respingere la domanda di manleva pure tempestivamente proposta nei confronti di Polieco, sul presupposto della “insussistenza di alcun rapporto contrattuale tra la società Covertec s.r.l. e il Polieco”, tanto più che Covertec S.r.l., quale produttrice di materiali in polietilene, ha sempre pacificamente ed incontestabilmente adempiuto a tutti gli obblighi contributivi e dichiarativi relativi alla gestione dei rifiuti, in forza di un contratto di adesione stipulato con la stessa sin dal 2000 ed inoltre Polieco, nel corso degli anni, avrebbe più volte confermato alla appellante la propria competenza in materia ambientale relativa ai film protettivi autoadesivi da essa prodotti, come si evincerebbe dalla comunicazione del 10 maggio 2005 regolarmente prodotta in atti. Da qui, pertanto, la chiamata in garanzia del Polieco era finalizzata a far sì che, nella denegata ipotesi di rigetto della presente impugnazione, il medesimo Consorzio venisse condannato a tenere indenne la Covertec dall’eventuale versamento di somme di denaro, in realtà già corrisposte in ottemperanza a tutti gli obblighi ampiamente assolti fino dal 1999 ad oggi.

Sulla base di detti motivi, ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere il presente appello avverso la sentenza parziale del Tribunale Ordinario di Roma Sez. III n. e in particolare A) nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Roma Sez. III n.

8184 del 09 maggio 2021 nell'ambito del giudizio N.R.G 79243/2014, rigettare tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto; B) in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, condannare il Consorzio Polieco chiamato in causa nel giudizio di primo grado, a garantire e manlevare la Società convenuta da ogni pretesa del Conai e/o rifondere tutto quanto questa sarà tenuto a versare per sorte, interessi e quant'altro; C) Sussistendo nella specie tutti i presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 283 cpc, pertanto, preliminarmente chiede sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. D) riunire il presente giudizio a quello già instaurato dinanzi Codesta Corte d'Appello avverso la sentenza non definitiva n.16149/2019 del 07/08/2019 e portante N.R.G. 6142/19 D) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiarano antistatario”.

Si è costituito CONAI il quale, nel contestare l'avverso gravame e nel chiederne il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto, ha a sua volta proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza per le seguenti ragioni:

- Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di condanna alla presentazione delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi immessi al consumo. In relazione alla domanda formulata dal Conai nelle conclusioni dell'atto di citazione del 4 dicembre 2014, con le quali è stato espressamente richiesto al Tribunale di “condannare la suddetta Società, alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi importati dall'estero e (o) prodotti in

Italia e ceduti dal mese di ottobre 1998 in avanti previste dallo statuto e dal regolamento Conai, con la determinazione ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. di una somma di denaro dovuta dalla Società per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dell'eventuale provvedimento di condanna", il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare.

- Violazione dell'art. 614- bis c.p.c. – Mancata concessione della misura coercitiva indiretta ritualmente chiesta in citazione per l'inadempimento di Covertec all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni ed erroneo riferimento dell'astreinte all'obbligo di adesione a Conai.

Nell'atto di citazione il Conai ha chiesto, oltre alla condanna della Società alla presentazione delle suddette dichiarazioni, che in applicazione dell'art. 614-bis c.p.c la Corte determini una somma di denaro dovuta dalla Società per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dell'eventuale provvedimento di condanna. Pur senza pronunciarsi domanda di condanna alla presentazione delle dichiarazioni, secondo quanto denunciato con precedente motivo di appello, il Tribunale ha accolto questa domanda, pur riferendo l'astreinte disciplinata dall'art. 614-bis c.p.c. al solo obbligo di adesione al Conai. Con riferimento a tale obbligo, effettivamente in citazione il Conai aveva chiesto la misura coercitiva, ma poi aveva rinunciato alla domanda con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 poiché nelle more del giudizio la Covertec si era effettivamente iscritta a Conai. Erronea sarebbe, quindi, la statuizione nella parte in cui si afferma che “va adottata l'invocata misura coercitiva e appare equo fissare in euro 500,00 al mese, peraltro con decorrenza solo dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la somma che la

convenuta sarà tenuta a versare in favore del CONAI per ogni mese di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di adesione al CONAI stesso, a decorrere, come detto, solo dal passaggio in giudicato della presente sentenza". Palese essendo l'errore del Tribunale, sarebbe a detta di CONAI necessario emendarlo, confermando l'astreinte nella misura di 500,00 euro al mese ma riferendola alla mancata presentazione da parte di Covertec delle dichiarazioni relative agli imballaggi immessi al consumo.

Sulla base di tali argomentazioni, CONAI ha dunque così precisato le proprie conclusioni:

“Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Roma n. 8184/2021, confermata nel resto, condannare la Covertec alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti nel periodo dal 1998 in avanti; per l'effetto determinare ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dalla Società per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del suddetto obbligo di presentazione. Con vittoria delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio”.

Si è costituita Polieco s.r.l. la quale, nel proporre a sua volta appello autonomo contro la medesima sentenza per le medesime ragioni esposte da Covertec in relazione al ius superveniens, ha invece così concluso:

“Per quanto precede – e rimandando espressamente agli atti ed alle difese ed ai documenti prodotti nel giudizio di primo grado, nonché quanto dedotto con i richiamati appelli autonomamente proposti contro la sentenza parziale e contro quella definitiva – il Consorzio PolieCo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che in via preliminare venga disposta la riunione del presente appello proposto dalla Covertec a



quello immediato proposto dal Consorzio PolieCo contro la sentenza parziale del tribunale di Roma 29 novembre 2018 n. 22952/2018, pendente davanti codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma col N.R.G. 6142/2019, Sezione Seconda, Cons. Tronci, N.R.G. 6142/2019, udienza 27 novembre 2023 e che, sempre al presente appello venga riunito l'appello proposto sempre dal CONAI PAG. 31 Consorzio PolieCo avverso la sentenza definitiva 8184/2021 con atto notificato il 6 dicembre 2021, rubricato col R.G. 7335/21 e pendente davanti codesta Seconda Sezione, Giudice Cons. Gianna Maria Zannella, udienza di prima comparizione 24 maggio 2022; e che, quindi, l'Ecc.ma Corte voglia accogliere le seguenti: CONCLUSIONI "Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) In relazione alla sentenza parziale del Tribunale Ordinario di Roma Sez. XVI Civ. del 7 agosto 2019 n. 16149/2019: accogliere l'appello proposto dal PolieCo e l'appello proposto dalla Covertec avverso la sentenza parziale (non definitiva) del Tribunale Ordinario di Roma Sez. XVI Civ. del 7 agosto 2019 n. 16149/2019, non notificata e, previe le declaratorie del caso e di rito, in riforma della stessa, così pronunziarsi: in via pregiudiziale: dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 9, del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), mettendo tutti i consequenziali provvedimenti; ancora in via pregiudiziale: nel caso in cui l'organo giudicante non intendesse interpretare la norma nazionale in conformità alla interpretazione sulla nozione di produttore ai sensi dell'art. 3.1 I cpv fornita dalla CGUE sopra richiamata ovvero non intendesse disapplicare direttamente la disposizione nazionale eventualmente considerata in contrasto con la normativa europea, voglia previa sospensione del processo, rimettere la questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia UE di Lussemburgo, ex articolo 267 TFUE (dopo

l'entrata in vigore, il giorno 1 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona – in precedenza articolo 234 TCE), la questione sollevata col presente appello nel paragrafo 4 “se l’art. 218, comma 1- TUA, nell’interpretazione fornita dal giudice nazionale secondo il quale la nozione di produttore ai sensi dell’art.218 n.1 del TUA include il produttore di “prodotti” anche solo potenzialmente, ma non necessariamente, da destinarsi ad imballaggio, sia conforme al disposto dell’art. 3.1 direttiva 94/62 e all’interpretazione fornita dalla CGE di tale disposizione” nonché ai fini della soluzione dei quesiti interpretativi formulati in primo grado; sempre in via preliminare ed istruttoria: disporre una CTU merceologica per stabilire nel concreto quale dei beni in polietilene prodotti dalla Covertec S.r.l. costituisca imballaggio e quale invece non lo sia, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla CGUE; nel merito: accertare e dichiarare che i manufatti prodotti o commercializzati dalla Covertec S.r.l. ed oggetto delle dichiarazioni periodiche per la loro soggezione al contributo ambientale PolieCo sono beni in polietilene soggetti alla disciplina di cui all’art. 234 D.lgs. 152/06 e, conseguentemente, respingere le domande eventualmente proposte da Covertec nei confronti del terzo chiamato Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni in Polietilene, siccome inammissibili, infondate e non provate, dichiarando, in ogni caso la prescrizione del diritto a ripetere o ad essere garantita ex art. 2948 c.c. o, in subordine, 2946, c.c.. Comunque in via subordinata, nella non creduta ipotesi che la Corte voglia confermare la tesi del Tribunale secondo la quale i beni in questione sarebbero imballaggi terziari, concludere comunque per il non assoggettamento del produttore Covertec S.r.l al pagamento del contributo CONAI per gli stessi per i motivi in narrativa. 2) In relazione alla sentenza definitiva n. 8184/2021 (rg n. 79243/2014) del Tribunale Ordinario di Roma pubblicata il 11 maggio 2021 accogliere integralmente l’appello proposto dal Consorzio

PolieCo e, parzialmente, quello proposto dalla Covertec avverso la sentenza definitiva n. 8184/2021 (rg n. 79243/2014) del Tribunale Ordinario di Roma pubblicata il 11 maggio 2021, non notificata, e, previe le declaratorie del caso e di rito, in riforma della stessa, così pronunciare: i) prendere atto della novella legislativa di cui all'art. 237, comma 8, TU Ambiente, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Conai e, in ogni caso, dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda del Conai quanto ai beni già assoggettati a contributo PolieCo. ii) Con vittoria di onorari, spese ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. 3) In relazione all'appello concernente la domanda di manleva proposta da Covertec nei confronti del Consorzio PolieCo Rigettare il punto di appello in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondato. In ogni caso con vittoria delle spese, rimborso spese generali, diritti e competenze, oltre CPA ed IVA come per legge”.

Respinta la invocata inibitoria della Covertec e disposta la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto la impugnazione avverso la sentenza definitiva, alla udienza a trattazione scritta del 7.2.2023, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.

In via preliminare, rileva il Collegio che con la sentenza non definitiva resa dal Tribunale in data 7.8.2019 ed avente n. 16149/19, il Tribunale ha così statuito:

“dichiara che la convenuta COVERTEC s.r.l. era tenuta ad aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai sin dal mese di luglio del 1998 ed è tenuta a formalizzare l'adesione stessa e ad osservare i conseguenziali obblighi informativi e contributivi; • rimette la causa

sul ruolo per la prosecuzione della istruttoria come da separata ordinanza; • rimette alla sentenza definitiva ogni altra decisione, anche sulle spese di lite”.

Il presupposto di tale decisione, come è facilmente desumibile dalla sua motivazione, è rappresentato dalla ritenuta natura dei beni prodotti dalla Covertec s.r.l., “come descritti nella loro funzione, in una valutazione operata ex ante, di imballaggi, trattandosi di pellicole protettive di materiali dai danneggiamenti, che ne consentono la lavorazione conservando l’integrità della superficie, dalla produzione di un prodotto sino alla sua consegna”.

A tale conclusione il Tribunale è giunto sulla base di una dettagliata motivazione che ha richiamato altri precedenti specifici della medesima A.G., nonché della attenta lettura delle varie Direttive comunitarie che si sono succedute nel corso degli anni e, da ultimo, della valutazione della prima ctu. da cui si è comunque discostata sulla base di considerazioni tecniche puntuali e che il Collegio, peraltro, pur se per inciso, ritiene anche di condividere. Ciò detto, il presente giudizio ha ad oggetto la sola sentenza definitiva con cui è stata stabilita anche la quota di contribuzione che la appellante era tenuta a versare a Conai, per cui non è possibile in ogni caso in questa sede riformare la sentenza non definitiva che, come sopra ricordato, è stata separatamente impugnata.

Al riguardo, corretta è stata la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il Giudice che abbia deliberato una sentenza non definitiva, anche se non passata in giudicato, resta da questa vincolato, agli effetti della prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, in ordine alle questioni definite e a quelle da queste dipendenti che debbono essere decise sulla base della intervenuta pronuncia.

Tale è in effetti il consolidato principio della S.C. (Cass. n. 546/1985).

Né, a tale diversa conclusione può pervenirsi alla stregua della sentenza di Legittimità 28.5.2020 n. 10067 richiamata dalla appellante e dalla cui lettura si ricava il seguente principio: “le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate in sede di impugnazione, non con la sentenza definitiva resa successivamente dal medesimo Giudice”. Tale principio, infatti, non fa che richiamare quello precedentemente citato, nel senso che l’unica sede deputata alla riforma della sentenza non definitiva non può che essere quella del gravame.

In conclusione, non potrà che essere il diverso Giudice che si occupa della sentenza non definitiva impugnata a poterla riformare, ma giammai questo Collegio che deve occuparsi della quantificazione del contributo e delle altre statuizioni adottate con la sentenza definitiva.

Ciò detto, dunque, dovendosi partire da tale assunto e, quindi, dalla accertata qualificazione di imballaggi dei beni in polietilene prodotti dalla Covertec, effettivamente il Tribunale non ha preso in esame, ma solo perché la sua prima decisione è intervenuta in epoca antecedente, la modifica legislativa introdotta con il D.L.vo 116 del 3 settembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’11 settembre 2020, che ha introdotto modifiche rilevanti proprio alla parte del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi. In particolare, l’art. 237 del Testo Unico Ambientale così come modificato al comma 8 stabilisce che: “il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo esclude l’assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva”.

Sulla base di tale modifica, l'appellante vorrebbe far derivare che, a prescindere finanche da quanto deciso dal Giudice di prime cure con la sentenza non definitiva, alcun contributo da essa sarebbe dovuto a Comai avendolo già versato a PolieCo.

La Corte ritiene di non poter condividere tale impostazione.

Non c'è dubbio che il Legislatore, con la riforma citata, abbia effettivamente inteso meglio disciplinare la complessa materia dello smaltimento dei rifiuti e lo ha fatto con effetto retroattivo con il fine preciso di risolvere tutti i contenziosi in essere.

Dispone in particolare il nuovo cpv del comma 1 dell'art. 237: "I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull'intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione nelle aree più proficue". Ai sensi poi, del comma 2 dell'art. 237, "I sistemi di gestione adottati devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati, assicurando il rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione, garantiscono la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti sull'anno solare di riferimento, ancorché siano stati conseguiti gli obiettivi generali e specifici ad essi applicabili, nonché adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi". L'art. 237 del d. lgs. n. 152/2006, dunque, regola innanzitutto i rapporti tra ciascun consorzio nazionale e i rispettivi sistemi

autonomi di gestione, e la novella legislativa di cui al d. lgs. n. 116/2020 (di recepimento delle direttive UE 851 e 852 del 2018) si colloca in un contesto volto ad accrescere il grado di concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti, aprendolo sempre di più all'intervento di sistemi autonomi di gestione rispetto ai Consorzi nazionali.

Ciò detto, non può non farsi tuttavia richiamo alla disciplina dell'art. 224, comma 9 T.U. Ambiente, ai sensi del quale "l'applicazione del contributo ambientale Conai esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta" del d. lgs. n. 152/2006 che è norma non abrogata.

Condivide a tale riguardo la Corte quanto anche di recente affermato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 2364/2022, a mente della quale "se è vero che l'art. 224, comma 9 attribuisce carattere residuale al sistema di gestione dei rifiuti in polietilene di competenza Polieco rispetto a quello di gestione degli imballaggi di competenza Conai, nell'ambito di un assetto normativo generale che esclude dall'attività istituzionale di Polieco tipologie di beni e di rifiuti che, pur essendo costituiti in polietilene, sono oggetto di discipline specifiche, quali appunto gli imballaggi, allo scopo di evitare sovrapposizioni di competenze e duplicazioni di interventi a danno di uno svolgimento efficiente, efficace ed economico delle attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti, il diritto potestativo accordato all'operatore economico di scegliere altro ente di gestione dei rifiuti a cui corrispondere il contributo e la possibilità di far salvo il pagamento una volta effettuato, comporterebbe lo svuotamento del significato della disposizione normativa surrichiamata e della sua ratio. Ma non solo, perché per un verso consentirebbe a qualsiasi impresa produttrice di determinate categorie di rifiuti di scegliere il consorzio nazionale al quale aderire sulla

base della propria personale iniziativa, anche a prescindere dalla natura dei propri prodotti - così, per esempio, prospettando un'ipotesi inversa a quella occorsa nel caso di specie, un'impresa produttrice di materiale in polietilene che non costituisce imballaggio potrebbe preferire di aderire a Conai anziché a Polieco e i contributi erroneamente versati al primo sarebbero per ciò solo irripetibili – per altro verso, tale interpretazione darebbe la stura a scelte discrezionali aventi finalità di mera convenienza economica, finendo per premiare quegli operatori economici che decidano di versare i contributi al Consorzio o al sistema di gestione dei rifiuti che applichi delle tariffe inferiori, sebbene siano effettivamente superiori i costi sostenuti dall'ente competente per lo smaltimento dei rifiuti di quel particolare prodotto immesso al consumo e per il quale, peraltro, sempre per ipotesi, abbia ricevuto dall'impresa produttrice le relative dichiarazioni periodiche. Né può ritenersi che la disposizione della novella normativa, in tal modo interpretata, affidi al meccanismo della successiva ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dagli operatori economici, nei rapporti tra i Consorzi ed i sistemi di gestione dei rifiuti, il riequilibrio del sistema, se non a prezzo di aumento dei costi di gestione del servizio e di intensificazione della conflittualità tra questi ultimi che invece la natura retroattiva della norma è in tutta evidenza destinata ad evitare. Lo scopo della norma è dunque quello di estendere a tutte le ipotesi di gestione dei rifiuti, il principio di irripetibilità dei pagamenti già desumibile, limitatamente ai prodotti sottoposti ai contributi Conai, dall'art. 224 TU, evitando ostacoli e condotte ostruzionistiche al regime della libera concorrenza tra sistemi autonomi - che abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale e che siano costituiti da produttori di una speciale categoria di beni e di materie prime, astrattamente tenuti ad aderire ad uno dei Consorzi nazionali previsti dalla parte quarta del T.U. per quel tipo di rifiuti - e tali



ConSORZI, i quali, dunque, non possono pretendere anch'essi il pagamento del contributo ambientale dal produttore aderente ad un sistema autonomo di gestione e dunque per beni e materie prime rientranti all'interno di tale sistema. In tal modo giustificando, altresì, la "efficacia retroattiva" espressamente riconosciuta dal legislatore alla disposizione di cui all'art. 237, comma 8, al fine di risolvere eventuali contenziosi sorti sul punto tra Consorzi nazionali e sistemi autonomi. La esigenza di precludere la proliferazione di richieste di versamenti di contributi con riferimento ad un medesimo profilo di raccolta e di gestione dei rifiuti era stata avvertita anche in ambito comunitario sicchè il legislatore interno, recependo puntuali direttive sovranazionali, ha statuito che non fosse possibile richiedere il versamento di contributi relativi alla materia specifica una volta che gli stessi fossero stati già riscossi 10 da un operatore istituzionale riconosciuto come ente preposto alla riscossione dei contributi (nazionale od autonomo)".

E ancora: "Il predetto canone (ormai costituente *ius receptum*) non può, però, essere confuso con quello del diritto dell'operatore commerciale di opzione del Consorzio al quale versare i relativi contributi; ed infatti mette conto evidenziare che, al netto della esistenza di possibili materie che diano adito a dubbi di natura interpretativa in ordine alla sussunzione nel relativo comparto di raccolta e di gestione dei rifiuti, deve essere di univoca percezione quale sia il Consorzio che si occupa di imballaggi e quale quello che si occupa di materiale in polietilene, tanto al fine di evitare sovrapposizione di ruoli in ambito di riscossione dei contributi di natura ambientale".

Orbene, considerato che per le ragioni in precedenza esposte, il materiale in polietilene prodotto dalla PolieCo era per sua natura destinato, con un giudizio *ex ante*, ad

imballaggio, la disciplina sopravvenuta non incide in alcun modo sull'obbligo della Cevertec al versamento della contribuzione in favore di Conai.

Il primo motivo di censura della Converttec e il gravame della PolieCo vanno, quindi, respinti.

Non miglior sorte merita il secondo motivo di Converttec che lamenta la erroneità della decisione in ordine alla eccepita prescrizione nella parte in cui il Tribunale ha attribuito valenza interruttiva alla documentazione prodotta da Conai.

La appellante si duole della errata valutazione da parte del Giudice di prime cure della documentazione in atti ed in particolare della missiva del 25.7.2013 della appellata a cui avrebbe, a suo dire, attribuito valore di atto interruttivo pur non rientrando tra alcuno degli atti di cui all'art. 2943 c.c..

Rileva la Corte che l'assunto non è condivisibile alla stregua della stessa lettura del citato atto, atteso che con la detta nota viene chiaramente manifestata la volontà inequivoca di Conai di intendere le pellicole prodotte dalla Covertec come imballaggi con specifico invito di quest'ultima a regolarizzare la propria posizione al fine di evitare possibili azioni giudiziarie.

Ciò detto, è pacifico nella giurisprudenza di Legittimità, che con riferimento alle peculiarità dell'atto di costituzione in mora non è richiesta alcuna formalità o tipicità ai fini interruttivi, essendo esso libero nella forma, purché dallo stesso sia desumibile da parte del giudice la inequivoca volontà del creditore di far valere un determinato diritto nei confronti del debitore (da ultimo, Cass. n. 15140/2021).

Detta volontà il Giudice di prime cure ha ricavato e la Corte condivide la sua conclusione.

Con il terzo motivo, Covertec lamenta che il Tribunale avrebbe aderito in modo acritico alle conclusioni del ctu. senza tenere in alcun conto le osservazioni da essa rivolte all'elaborato.

In verità così non è, tanto è vero che il Tribunale ha disatteso in parte le conclusioni del proprio ausiliario nella parte in cui egli ha provveduto a determinare in modo meramente induttivo il contributo dovuto per i periodi in cui difettava la prova del quantitativo dei rifiuti che la parte attrice avrebbe dovuto fornire, salvo invece ritenere attendibili le conclusioni per la parte in relazione a cui è stata fornita la documentazione necessaria per la quantificazione dei rifiuti.

Circa il metodo dal ctu. usato, esso è certamente oggettivo ed attendibile ed al riguardo egli ha puntualmente risposto alle osservazioni delle parti, con il che davvero non vi sono ragioni per disattendere la decisione de Giudice che ha puntualmente richiamato l'elaborato del proprio consulente senza alcun obbligo da parte sua di ulteriormente rispondere alle osservazioni della difesa di parte convenuta in sede di comparse conclusionali.

E' del resto principio consolidato della S.C. che "ove il Giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del ctu., non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate."

E ancora: "il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del ctu. che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei ctp., esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si

soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei ctp. che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. Di conseguenza, le critiche di parte che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal ctu. si risolvono in mere argomentazioni difensive che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c.” (Cass. Sez. II<sup>^</sup> 31.8.2018 n. 21504).

Apparendo le argomentazioni esposte dal ctu e fatte proprie dal Giudice assolutamente scevre da vizi logici ed essendo condivisibile il metodo dal medesimo usato per la determinazione del contributo dovuto dalla appellante, la censura va respinta.

Con il quarto ed ultimo motivo, Covertec lamenta la erroneità della decisione impugnata nella parte in cui è stata respinta la domanda di manleva proposta nei confronti di PolieCo che, a detta della appellante, aveva sempre dichiarato di essere legittimata all'incameramento dei contributi.

La doglianza non è accoglibile attesa la sua genericità oltre che la infondatezza della relativa domanda.

Non ricorre, infatti, alcuna ipotesi di garanzia della obbligazione assunta da PolieCo in favore di Covertec, né è dato rinvenire alcun rapporto contrattuale tra quest'ultima e la stessa terza chiamata.

Una eventuale azione di ripetizione di indebito esula dal presente giudizio.

La sentenza in parte qua, va quindi confermata.

Passando all'appello incidentale di Conai, rileva invece il Collegio:

quanto al primo motivo, lamenta la appellante che, “una volta accertato l’obbligo a carico della Covertec da parte della sentenza non definitiva n. 16149/2019 di presentare le dichiarazioni periodiche, e rimessa “alla sentenza definitiva ogni altra decisione, anche sulle spese di lite”, con la sentenza definitiva n. 8184/2021 il Giudice avrebbe dovuto coerentemente decidere anche in merito alla relativa condanna. Il che non è avvenuto, dando luogo a un vizio di omessa di pronuncia derivante dalla c.d. “trasformazione riduttiva” della propria domanda, che è stata operata dal giudice di prime cure attraverso la pronuncia di una sentenza di mero accertamento in luogo di quella di condanna richiesta con riferimento alla presentazione delle dichiarazioni relative al contributo ambientale”.

Effettivamente, il Tribunale nel pronunciare sentenza di condanna nei confronti della Covertec, ha omesso di statuire in ordine alla domanda pure tempestivamente proposta dalla attrice, pur avendo riconosciuto e dichiarato l’obbligo di Covertec di aderire a Conai ed avendola condannata al pagamento dei contributi nella misura ritenuta provata.

Ciò configura certamente una omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. a cui la Corte è tenuta a rimediare, con la conseguente condanna di Covertec alla presentazione delle dichiarazioni relative al contributo ambientale con decorrenza dall’anno 1998 alla data di adesione della Covertec a Conai avvenuta in corso di causa, tanto che la attrice ha poi rinunciato alla relativa domanda.

Va ovviamente accolta anche la domanda di imposizione della sanzione ex art. 614 bis c.p.c. nei termini di cui alla sentenza appellata, pur se dal Tribunale imposta con riferimento all’obbligo di adesione a Conai per le ragioni spiegate. E, in tal senso, va accolto anche il secondo motivo del gravame in relazione al quale alcuna opposizione vi è stata neanche da parte di Covertec.

Passando al regime delle spese processuali, in ragione della soccombenza, Covertec e PolieCo vanno condannate in solido tra loro alla rifusione delle spese e competenze in favore di Conai.

Covertec va altresì condannata alla rifusione delle spese e competenze in favore di PolieCo.

Il tutto come da dispositivo e tenendo conto del valore medio della fascia di riferimento (oltre € 560.000,00 e fino ad € 2.000,00).

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, così provvede:

rigetta l'appello proposto da Covertec s.r.l. e dal Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene – PolieCO avverso la sentenza n. 8184/21;

accoglie l'appello proposto avverso la medesima sentenza da Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa, dichiara la Covertec s.r.l. tenuta e, per l'effetto, la condanna, alla presentazione a Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti nel periodo dal 1998 in avanti e fino alla adesione a Conai;

per l'effetto, determina ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., in € 500,00 al mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza, la somma che Covertec sarà tenuta a versare in favore di Conai per ogni mese di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di presentazione in denaro dovuta dalla Società per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni

ritardo nell'esecuzione del suddetto obbligo di presentazione, così dovendosi rettificare la condanna per il ritardo alla adesione come statuito dal Tribunale;

conferma per il resto la sentenza appellata;

condanna Covertec s.r.l. e PolieCo, in solido tra loro, alla rifusione in favore di Conai, delle competenze del presente grado del giudizio che per l'intero liquida in € 34.000,01 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Condanna Covertec s.r.l. alla rifusione in favore di PolieCo delle competenze del presente grado del giudizio che liquida, in € 34.000,01 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti Covertec s.r.l. e PolieCO, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.6.2023

Il Presidente

Dr.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary

Il Cons. estensore

Dr. Camillo Romandini